

SCRITTURA PRIVATA

Con il presente atto redatto in due esemplari fra:

- **Seminario Vescovile Vittorio Veneto** con sede in Largo del Seminario n. 2 – 31029 Vittorio Veneto (C.F. 00516450269), in persona del Rettore _____ di seguito per brevità anche “*Concedente*”

E

- **Provincia di Treviso** con sede in Via Cal di Breda n. 116 – 31100 Treviso (C.F. 80008870265), in persona del Dirigente del Settore Edilizia Patrimonio Stazione Appaltante _____ di seguito per brevità anche “*Concessionario*”
di seguito congiuntamente anche “*Parti*”

Premesso che:

- le Parti – in data 23.02.2022 – sottoscrivevano atto di “*Concessione locali presso il Seminario Vescovile di Vittorio Veneto alla Provincia di Treviso per gli usi dell’Istituto scolastico “Città della Vittoria” di Vittorio Veneto*” - registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Treviso al n. 2737 serie 3T – con la quale il Concedente ha concesso al Concessionario una porzione dell’immobile denominato “*Seminario Vescovile*” per collocare provvisoriamente la sede dell’istituto “*Città della Vittoria*” (cfr. art. 1);
- l’art. 2 “*Durata*” della citata scrittura prevede “*(...) l’effettivo utilizzo dei locali da parte dell’istituto scolastico*” dal 1.09.2022 sino al 31.12.2025, “*(...) fatta salva la possibilità di proroga per un ulteriore anno (...)*”;
- l’art. 4 “*Canone e spese di gestione*” prevede il pagamento da parte del Concessionario di un canone annuale pari a complessivi € 135.100,00 oltre il rimborso delle spese di gestione relative ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, gestione area esterna e gestione ordinaria per un importo annuo di € 45.000,00;
- con propria del 28.10.2024 – prot. Generale 2024_60568 – il Concessionario ha comunicato la propria volontà di recedere anticipatamente il contratto *inter partes* alla data del 31.12.2024 con liberazione e riconsegna dei locali liberi da persone e cose entro gennaio 2025;
- il Concedente con propria del 6.11.2024 ha contestato la legittimità del recesso come formalizzato dal Concessionario, ribadendo la naturale scadenza contrattuale al 31.12.2025 e diffidando il Concessionario all’esatto adempimento delle obbligazioni tutte sulla stessa incombenti;
- le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione, hanno inteso raggiungere un componimento bonario della vicenda alle seguenti

CONDIZIONI

- 1) Le premesse, ivi compresi gli allegati richiamati, formano parte integrante del presente accordo.
- 2) Le Parti concordemente e consensualmente convengono che il contratto di “*Concessione locali*”

presso il Seminario Vescovile di Vittorio Veneto alla Provincia di Treviso per gli usi dell'Istituto scolastico "Città della Vittoria" di Vittorio Veneto" si risolverà in data 31.12.2024 e non già alla naturale scadenza fissata al 31.12.2025.

- 3) Il Concessionario, pur ribadita la legittimità del proprio recesso anticipato ed a solo fine transattivo offre al Concedente, a saldo e stralcio di ogni pretesa, la somma di Euro 101.325,00 (centounomilatrecentoventicinque/00) pari a 9 mensilità del canone annuo.
- 4) Il Concedente, pur ribadita l'illegittimità del recesso anticipato formalizzato dal Concessionario, per mero spirito transattivo, accetta la somma di Euro 101.325,00 (centounomilatrecentoventicinque/00).
- 5) La somma di cui al punto 3) verrà corrisposta dal Concessionario entro il 31 gennaio 2025 da intendersi termine essenziale e non prorogabile a mezzo bonifico bancario da appoggiare alle coordinate bancarie del Concedente già note al Concessionario.
- 6) Il Concessionario provvederà, inoltre, entro il termine del 31 dicembre 2024 al versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2024, dandone evidenza al Concedente che ha già comunicato il relativo importo al Concessionario. E' stato già firmato il provvedimento di liquidazione.
- 7) La spesa relativa all'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà posta a carico delle Parti nella misura del 50% ciascuna. Il Concedente provvederà ad assolvere detto adempimento fiscale nei termini di legge ed il Concessionario sarà onerato del rimborso della propria quota parte a semplice richiesta del Concedente.
- 8) Con la sottoscrizione del presente accordo e l'adempimento delle obbligazioni tutte come disciplinate agli articoli che precedono, le Parti non avranno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque riconducibili direttamente e/o indirettamente al contratto "*Concessione locali presso il Seminario Vescovile di Vittorio Veneto alla Provincia di Treviso per gli usi dell'Istituto scolastico "Città della Vittoria" di Vittorio Veneto*" sottoscritto in data 23.02.2022.

Vittorio Veneto – Treviso _____ 2024

p. Seminario Vescovile Vittorio Veneto

p. Provincia di Treviso
